

**REGOLAMENTO
DEL
CENTRO STUDI IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI**

Art. 1 – Costituzione e sede del Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – *Center for Studies in European and International Affairs*

1. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 21 del Regolamento Generale, stante quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Centri Universitari, presso l'Università degli Studi di Parma (in seguito "Ateneo") è istituito il Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – *Center for Studies in European and International Affairs* (di seguito "C.S.E.I.A." o "Centro"), disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Lo C.S.E.I.A. viene istituito dall'Ateneo, Dipartimento di Giurisprudenza, con la partecipazione della Fondazione Collegio Europeo di Parma (di seguito "Collegio Europeo"). Allo C.S.E.I.A. possono aderire Dipartimenti dell'Ateneo interessati a sostenere e potenziare l'attività del Centro. Allo C.S.E.I.A. possono partecipare, altresì, Professori e Ricercatori afferenti all'Ateneo, ad altre Università, italiane e straniere, a Centri e Istituti di ricerca o a altri Enti pubblici e privati.

3. Lo C.S.E.I.A. ha sede a Parma, in via Università, n. 12, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 2 – Finalità

1. L'istituzione dello C.S.E.I.A. è volta a favorire l'ulteriore internazionalizzazione dell'Ateneo e del Collegio Europeo attraverso l'organizzazione, la valorizzazione e la conduzione di attività di ricerca scientifica e di diffusione dei risultati su tematiche di rilievo europeo e internazionale. Più specificatamente, lo C.S.E.I.A. persegue le seguenti finalità:

- a) costituire gruppi di studio e di ricerca su tematiche di rilievo europeo e internazionale;
- b) sviluppare il metodo interdisciplinare e interdipartimentale della ricerca, creando una piattaforma di scambio e interazione tra progetti di ricerca e attività di diffusione dei risultati facenti capo a diversi Dipartimenti dell'Ateneo e al Collegio Europeo;
- c) potenziare la collaborazione con Professori e Ricercatori di altre Università italiane e straniere, con Specialisti di chiara fama, afferenti a Centri e Istituti di ricerca di rilievo europeo e internazionale, nonché con Rappresentanti di Istituzioni europee e internazionali e del mondo imprenditoriale;
- d) promuovere la collaborazione con altri Enti di ricerca, sia pubblici sia privati, tramite l'istituzione di una rete di partenariati;
- e) favorire la mobilità internazionale, in entrata e in uscita, di docenti, ricercatori, dottorandi di ricerca e studenti per attività correlate allo C.S.E.I.A.;
- f) organizzare convegni e seminari, a carattere scientifico o divulgativo, sui temi

oggetto delle attività di ricerca dello C.S.E.I.A. o volti a diffondere i risultati di tali attività;

- g) svolgere attività di consulenza nell'interesse di Enti nazionali, europei e internazionali, e del settore privato;
- h) proporre all'Ateneo l'istituzione di Corsi per il conseguimento di Dottorati di ricerca, anche in co-tutela con altre Università, Centri e Istituti di ricerca;
- i) proporre all'Ateneo l'attivazione di *master* di primo e secondo livello, corsi intensivi e corsi di alta formazione relativi a tematiche di rilievo europeo e internazionale, rivolti a chiunque sia interessato ad acquisire conoscenze approfondite nei settori dell'attività di ricerca dello C.S.E.I.A.;
- j) promuovere il dibattito scientifico, organizzando, tra l'altro, la presentazione di volumi e pubblicazioni scientifiche su temi di interesse per l'attività dello C.S.E.I.A.;
- k) diffondere i risultati dell'attività di ricerca dello C.S.E.I.A., anche attraverso la creazione di un sito internet;
- l) pubblicare una o più Riviste elettroniche su temi di interesse per l'attività dello C.S.E.I.A.;
- m) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

Art. 3 – Risorse

1. Le risorse necessarie per il funzionamento dello C.S.E.I.A., con particolare riferimento alle spese generali, al personale e agli spazi utilizzati, alle attrezzature, alle strutture, ai beni materiali e immateriali, sono stanziati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma, dagli altri Dipartimenti dell'Ateneo che aderiranno allo C.S.E.I.A. e dal Collegio Europeo, previa deliberazione dei relativi Consigli.

2. Per il suo funzionamento, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, lo C.S.E.I.A. potrà inoltre disporre di finanziamenti costituiti:

- a) da ulteriori fondi stanziati dai Dipartimenti dell'Ateneo aderenti allo C.S.E.I.A.;
- b) da fondi di ricerca la cui gestione sia affidata alla responsabilità di Docenti aderenti allo C.S.E.I.A.;
- c) da fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Ministeri;
- d) da fondi provenienti da Enti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività dello C.S.E.I.A., inclusi Enti pubblici territoriali;
- e) da fondi provenienti da Istituzioni europee e internazionali;

- f) da compensi corrisposti allo C.S.E.I.A. per prestazioni effettuate nell'ambito delle sue finalità;
- g) da ogni altro fondo destinato allo C.S.E.I.A. dai competenti Organi di governo dell'Ateneo e del Collegio Europeo;
- h) da associazioni, fondazioni e privati interessati a sostenere l'attività dello C.S.E.I.A., anche mediante lasciti testamentari e donazioni.

3. Lo C.S.E.I.A. ha autonomia finanziaria e organizzativa nell'ambito della normativa vigente.

Art. 4 – Organi

1. Sono Organi dello C.S.E.I.A.:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) il Comitato scientifico.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, lo C.S.E.I.A. può articolarsi in gruppi di studio e di ricerca, in base ai progetti proposti e approvati e agli ambiti disciplinari e tematici definiti dal Consiglio.

Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente dello C.S.E.I.A. è un Delegato del Rettore, nominato da quest'ultimo con decreto. Il Presidente dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile, consecutivamente, una sola volta.

2. Il Presidente rappresenta lo C.S.E.I.A. e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) propone al Consiglio le attività dello C.S.E.I.A.;
- c) avanza agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo dello C.S.E.I.A.;
- d) individua e propone al Rettore i Docenti che compongono il Consiglio;
- e) trasmette al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione di Ateneo e ai Dipartimenti aderenti allo C.S.E.I.A. la relazione annuale sull'attività svolta e la proposta annuale di bilancio preventivo autorizzato, nonché il bilancio consuntivo, previamente esaminati e approvati dal Consiglio.

Art. 6 – Consiglio

1. Il Consiglio è composto da: il Presidente, che lo presiede, quattro Docenti dell'Ateneo designati dal Rettore e due Docenti nominati dal Collegio Europeo. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti in specifiche materie di interesse per il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo e senza diritto di voto.

2. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento entro i limiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rinominati, consecutivamente, una sola volta.

4. In caso di dimissioni o permanente impedimento di uno o più membri del Consiglio, i Consiglieri nominati in sostituzione degli aventi diritto rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

5. Il Consiglio si riunisce, anche per via telematica, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, oppure se ne faccia esplicita richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri, e, comunque, almeno due volte l'anno.

6. Il Consiglio:

- a) esercita la propria azione in coerenza con i fini istituzionali dello C.S.E.I.A. ed è corresponsabile del loro conseguimento;
- b) segue le linee di indirizzo che siano state indicate dagli Organi di governo dell'Ateneo nell'ambito delle loro competenze statutarie;
- c) predispone, su proposta del Presidente, la programmazione biennale delle attività dello C.S.E.I.A., acquisito il parere del Comitato scientifico;
- d) delibera i provvedimenti necessari all'attuazione della programmazione e al funzionamento dello C.S.E.I.A.;
- e) elabora, sulla base della relazione annuale presentata dal Comitato scientifico, la relazione annuale sulle attività dello C.S.E.I.A.;
- f) delibera i provvedimenti di amministrazione e di contabilità, coerentemente con le disposizioni regolamentari dell'Ateneo;
- g) approva la proposta annuale di bilancio preventivo, in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, e la trasmette al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione di Ateneo e ai Dipartimenti aderenti;
- h) esprime parere vincolante per l'accettazione di lasciti testamentari, donazioni, contributi e altri finanziamenti destinati allo C.S.E.I.A.;
- i) esprime parere vincolante per la creazione di parternariati e altre forme di cooperazione con Enti pubblici e privati, con sede in Italia o all'estero;
- j) elabora e approva i Regolamenti interni;

- k) può proporre modifiche al presente Regolamento, sulla base del voto positivo della maggioranza assoluta dei propri Componenti. Le eventuali modifiche diventeranno esecutive solo dopo l'approvazione degli Organi di governo dell'Ateneo ed entreranno in vigore con la pubblicazione del relativo Decreto Rettorale.

Art. 7 – Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è un Organo dotato di funzioni consultive ed è chiamato a rendere pareri al Consiglio in merito alla programmazione biennale delle attività dello C.S.E.I.A., ne controlla lo svolgimento e predispose una relazione annuale, di carattere scientifico sulle attività svolte, da sottoporre al Consiglio.
2. Il Comitato scientifico si compone di cinque membri di comprovata esperienza scientifica e culturale, a livello europeo e internazionale, nei settori di interesse per l'attività dello C.S.E.I.A., nominati con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e il Collegio Europeo. Alle riunioni del Comitato scientifico può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dello C.S.E.I.A.
3. Il Comitato scientifico è presieduto da un Presidente, nominato, dal Rettore, tra i soggetti di cui al comma precedente.
4. Il Presidente riunisce il Comitato scientifico con la frequenza richiesta dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo e, in ogni caso, dall'adempimento delle funzioni istituzionali del Comitato, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone le riunioni con la responsabilità dei verbali. Il Presidente del Comitato scientifico è responsabile per il corretto funzionamento del Comitato stesso.
5. I membri del Comitato scientifico durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta.

Art. 8 – Personale tecnico e amministrativo

1. Lo C.S.E.I.A. si avvale del personale tecnico amministrativo assegnato, ove necessario, dall'Amministrazione dell'Ateneo e dal Collegio Europeo, tenuto conto della disponibilità dei Dipartimenti aderenti allo C.S.E.I.A., e di quella manifestata dai Componenti del medesimo personale.

Art. 9 – Dipartimenti aderenti

1. Secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, i Dipartimenti dell'Ateneo possono aderire allo C.S.E.I.A. mediante comunicazione scritta trasmessa al Presidente del Centro.
2. Al momento dell'adesione, i Dipartimenti, di cui al comma 1, specificano gli impegni che intendano assumere mediante la propria adesione allo C.S.E.I.A.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio, trasmette la comunicazione di adesione agli Organi di governo dell'Ateneo. L'adesione produce effetti a seguito della pubblicazione del relativo Decreto Rettorale.
4. Ciascun Dipartimento, dandone comunicazione al Presidente, può ritirare la propria adesione, ma è tenuto a garantire la continuità delle attività dello C.S.E.I.A., facendo fronte ai propri impegni fino

al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle relative attività. Tale comunicazione è dal Presidente immediatamente inviata al Rettore, il quale conferma il ritiro dell'adesione con proprio Decreto.

5. Nel caso di fusione di uno o più Dipartimenti aderenti allo C.S.E.I.A., il Dipartimento risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi dei Dipartimenti preesistenti, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla medesima.

6. Il Dipartimento di nuova costituzione comunica, tempestivamente, l'avvenuta fusione al Presidente dello C.S.E.I.A.

Art. 10 – Adesione di altri Enti, pubblici o privati, e creazione di partenariati

1. L'adesione allo C.S.E.I.A. di altri Enti, pubblici o privati, e la creazione di partenariati con altri Centri e Istituti di ricerca di rilievo nazionale, europeo o internazionale, sono sottoposte alla preventiva conclusione di intese dirette tra lo C.S.E.I.A. e gli Enti medesimi, soggette alla successiva approvazione da parte dei competenti Organi di governo dell'Ateneo.

2. Le intese, concluse ai sensi del comma 1 del presente articolo, disciplinano i rapporti con gli Enti aderenti allo C.S.E.I.A., nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 – Durata

1. Lo C.S.E.I.A. ha la durata di quattro anni, rinnovabile per uguale periodo, previa approvazione da parte dei competenti Organi di governo dell'Ateneo, su proposta del Consiglio.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.